

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19962 Anno 2019

Presidente: GRECO ANTONIO

Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

Data pubblicazione: 24/07/2019

ORDINANZA

sul ricorso 4776-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;


- ricorrente -

contro

PERRICCIOLI ALESSANDRA, SALLUSTIO MARINA,
SALLUSTIO RICCARDO, SALLUSTIO ANNALISA, nella qualità
di eredi di SALLUSTIO SALVATORE, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall'avvocato ANNALISA SALLUSTIO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 6669/17/2017 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 12/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa
ROSARIA MARIA CASTORINA.



Ragioni della decisione

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n.6669/8/2017, depositata il 12.7.2017 la CTR della Campania accoglieva parzialmente l'appello, limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011, proposto da Salvatore Sallustio e continuato, a seguito del decesso di quest'ultimo, dagli eredi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli che aveva rigettato il ricorso del contribuente sul silenzio rifiuto della istanza di rimborso Irap per gli anni dal 2007 al 2011.

Avverso la pronuncia della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

Parte intimata resiste con controricorso.

Con il motivo di ricorso l'ufficio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs 446/1997 in quanto la CTR non aveva tenuto in conto dell'elemento emergente dalle dichiarazioni consistente nella partecipazione del contribuente ad uno studio professionale.

La censura è fondata.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "In tema d'IRAP, l'esercizio della professione in forma associata costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell'autonoma organizzazione, da considerarsi implicita, salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, avente ad oggetto non l'assenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio in forma associata, bensì l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa." (Cass. ord. n. 18920/16, Cass. sez. un.



7371/16, ord. n. 24088/16, 21164/16). Nella specie è incontestato che negli anni oggetto della pretesa il contribuente abbia percepito redditi di partecipazione nello studio legale Sallustio di cui era socio nella misura del 30%, negli anni tra il 2008 e il 2011.

Spettava al contribuente dimostrare lo svolgimento di attività del tutto estranea a quella dello studio associato, funzionalmente scollegata da essa, non interferente in alcun modo con la medesima e neppure dalla stessa direttamente o indirettamente agevolata e se lo stesso beneficiasse dell'apparato organizzativo dell'associazione.

La CTR non ha esaminato tali circostanze; a tanto provvederà il giudice di rinvio

Va, conseguentemente accolto il ricorso e la sentenza cassata con rinvio


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.4.2019

Il Presidente

Dott. Antonio Greco



DEPOSITATO IN...